

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. LAZIO R.G. n. 11467/2019.

**2. Nome del ricorrente:** Luca Paoletti

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

il **Ministero dell'Istruzione** (già MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO in persona del legale rappresentante pro tempore

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del Verbale n. 12 della Sottocommissione n. 18 del Corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo allo svolgimento della prova orale del 1 luglio 2019 nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;
- 2) della scheda di valutazione della prova orale del suddetto concorso sostenuta dalla ricorrente nella parte in cui, attribuendole un voto inferiore al 70, la esclude dalla procedura medesima;
- 3) del quadro adottato dalla Commissione all'esito della seduta del 7 luglio 2019 di sintesi delle valutazioni di ogni candidato esaminato ed affisso all'esterno dell'edificio, nella parte in cui riporta la valutazione non soddisfacente della ricorrente;
- 4) della deliberazione della Sottocommissione d'esami da cui è stato tratto l'elenco dei candidati che hanno superato le prove orali per il concorso d'interesse;
- 5) della nota ministeriale prot. n. pm\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corregge pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;

- 6) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 7) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 8) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 9) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 10) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 11) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 12) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 13) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 14) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 15) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 16) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 17) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;
- 18) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 19) Nota m\_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 20) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 21) Decreto m\_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 22) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 23) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati

dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;

24) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- 1) del riscontro all'istanza di accesso agli atti evasa in data 1 ottobre 2019 e nello specifico:
  - a. del protocollo per lo svolgimento della prova orale;
  - b. delle griglie di valutazione utilizzate dalla Sottocommissione n. 18 per la prova orale;
  - c. dei quadri di riferimento della prova orale;
- 2) delle *"Indicazioni per lo svolgimento della prova orale"* trasmesse direttamente alla ricorrente;
- 3) del Verbale n. 12 della Sottocommissione n. 18 del Corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo allo svolgimento della prova orale del 1 luglio 2019 nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;
- 4) della scheda di valutazione della prova orale del suddetto concorso sostenuta dalla ricorrente nella parte in cui, attribuendole un voto inferiore al 70, la esclude dalla procedura medesima;
- 5) del quadro adottato dalla Commissione all'esito della seduta del 7 luglio 2019 di sintesi delle valutazioni di ogni candidato esaminato ed affisso all'esterno dell'edificio, nella parte in cui riporta la valutazione non soddisfacente della ricorrente;
- 6) della deliberazione della Sottocommissione d'esami da cui è stato tratto l'elenco dei candidati che hanno superato le prove orali per il concorso d'interesse;
- 7) del D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259;
- 8) del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017;
- 9) decreto MIUR n. 1105 del 19.07.2018 con il quale è stata nominata la commissione "centrale";
- 10) decreto direttoriale prot. n. 2080 del 31.12.2018 con il quale sono state nominate le sottocommissioni;
- 11) quadri di riferimento della prova orale del concorso nazionale per dirigenti scolastici;
- 12) della nota ministeriale prot. n. pm\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corregge pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 13) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

- 14) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 15) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 16) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 17) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 18) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 19) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 20) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 21) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 22) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 23) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 24) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;
- 25) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 26) Nota m\_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 27) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 28) Decreto m\_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 29) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 30) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;

31) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

1. del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
2. del Decreto Dipartimentale n. 978 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
3. del Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020 pubblicato in data 7 agosto 2020 e avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito;
4. della graduatoria di merito rettificata allegata al Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020;
5. del Decreto n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria di merito;
6. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

1. del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato;
2. dell'elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
3. dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 26374 del 24.08.2021 nella parte lesiva per la ricorrente;
4. dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
5. dell'elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali datato 31.08.2021 e pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;
6. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il quarto ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento

1. dell'Avviso apertura Piattaforma Polis pubblicato in data 8 agosto 2022;

2. del DPIT 1994 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto “Decreto ricognizione rinunce 21-22”;  
dell’assegnazioni candidati ai ruoli regionali pubblicato in data 17 agosto 2022;
3. dell’Avviso apertura Polis per ulteriori assegnazioni pubblicato in data 24 agosto 2022;
4. dell’Ulteriore Assegnazione candidati ai ruoli regionali pubblicata in data 23 agosto 2022;
5. delle rettifiche della graduatoria anche all’esito di provvedimenti giurisdizionali;
6. di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Con il quinto ricorso per motivi aggiunti si chiede l’annullamento

- dell’Avviso apertura Piattaforma Polis pubblicato in data 8 agosto 2022;
- del DPIT 1994 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto “Decreto ricognizione rinunce 21-22”;
- dell’assegnazioni candidati ai ruoli regionali pubblicato in data 17 agosto 2022;
- dell’Avviso apertura Polis per ulteriori assegnazioni pubblicato in data 24 agosto 2022;
- dell’Ulteriore Assegnazione candidati ai ruoli regionali pubblicata in data 30 agosto 2022;
- delle rettifiche della graduatoria anche all’esito di provvedimenti giurisdizionali;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Con il sesto ricorso per motivi aggiunti si chiede l’annullamento

dei verbali di correzione della prova di parte ricorrente nella parte attestano la contemporanea presenza della Commissione in tale fase in maniera evidentemente non veritiera stante almeno quanto emerge all’esito del procedimento penale R.G. n. 3012/2020;

**3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017. OMESSA PUBBLICAZIONE DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

La griglia di valutazione utilizzata dalla Commissione della prova orale non è mai stata pubblicata prima dello svolgimento della prova orale, risultando visibile solo dal verbale di esame, e appare predisposta in violazione dell’art. 9, comma 4 del Bando e dell’art. 12, comma 3 del D.M. 138/2017.

**1.A.1** Nello specifico, l’amministrazione non ha rispettato la ripartizione sancita dal combinato disposto delle appena richiamate norme che individuavano due elementi di valutazione, “*conoscenza dei contenuti specifici dimostrata mediante risposta al quesito*” e “*capacità di risoluzione di un caso*”

(tra cui ripartire un totale di 82 punti); a questi ha infatti arbitrariamente aggiunto un nuovo criterio e cioè “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*” (10 punti), così alterando immotivatamente ed ingiustificatamente la soglia della sufficienza dei primi due per i quali, pertanto, è diminuito il totale dei punti assegnabili a 72 (anziché 82). Se la griglia di valutazione non avesse contenuto tale anomalia, la Commissione avrebbe attribuito almeno 3 punti in più alla ricorrente.

**1.A.2** L'amministrazione decideva, esclusivamente per la prova orale ed a differenza delle altre, di non dare rilievo ai decimali e di procedere con il meccanismo dell'arrotondamento dei voti. Arrotondamento che veniva realizzato seguendo un meccanismo diverso e contraddittorio nella ripartizione dei 4 livelli di valutazione presenti nella griglia ovvero prediligendo, senza logica alcuna, una volta l'innalzamento una volta l'abbassamento dei decimali. Il riferimento specifico va al calcolo della sufficienza, immotivatamente effettuato seguendo un metodo divergente: per eccesso relativamente alla “capacità di risoluzione di un caso”; per difetto rispetto alla “capacità di lettura, traduzione e conversazione della lingua straniera”. Se si fosse adottato per entrambi i valori lo stesso meccanismo di arrotondamento per eccesso, l'ultimo criterio di valutazione avrebbe previsto una sufficienza pari a 9,0 (e non a 8,0), con attribuzione di un punto in più a favore della ricorrente.

**1.A.3** L'assenza dei descrittori unita alla mancata pubblicazione delle griglie di valutazioni, si aggiunge ad un'applicazione non coerente e logica dei c.d. criteri, e soprattutto della “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*” per il quale si censura l'illegittimità e contraddittorietà del voto attribuito alla ricorrente.

## **II. SVOLGIMENTO IRREGOLARE DELLA PROVA ORALE. VIOLAZIONE DEL BANDO. SVIAMENTO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E VIOLAZIONE DI LIMITI AUTOIMPOSTI.**

**II.A** Contrariamente a quanto sancito dagli atti ministeriali presupposti, la sottocommissione n. 18 non garantiva assolutamente la collegialità della valutazione in riferimento alla prova di informatica. La valutazione così, da obbligatoriamente collegiale diveniva prettamente individuale, concretizzando una totale violazione delle regole imposte sia dal bando sia dai quadri di riferimento.

**II.B** La Commissione opera in violazione dell'ultima indicazione operativa, ovvero quella relativa alla non riutilizzabilità dei quesiti già sorteggiati: le indicazioni ministeriali, infatti, ne imponevano la immediata eliminazione a seguito dell'estrazione. Ebbene, nel caso *de quo*, tale disposizione è stata completamente elusa: i quesiti ed i casi proposti dalla Sottocommissione n. 18 si sono ripetuti molteplici volte, sia in diverse giornate di esame, che durante la stessa seduta in cui è stata esaminata la ricorrente, in palese violazione delle regole con cui la P.A. aveva disciplinato il proprio operato.

## **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA**

**DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.**

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza e pari a 66/100. Il superamento della prova orale poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100. La soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non risulta ragionevole la deroga alla predetta soglia operata da una disposizione di rango subordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

2. D'altra parte, la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova orale. Nel caso di specie alla prova scritta parte ricorrente otteneva ben 81,70/100 e alla prova orale 66,00. Risulta per *tabulas* che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.**

1. Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che essere annullati per le motivazioni di seguito esplicate.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

2. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso.

È emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti. La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che

certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica. In particolare deve essere considerato illegittimo, e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle seduta del 25 gennaio dovrebbero essere considerate tali.

### **3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al secondo, al terzo, al quarto, al quinto ricorso per motivi aggiunti:**

#### **0. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.**

Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che essere annullati per le motivazioni di seguito esplicate.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

1. L'art. 16, co. 2, D.M. n. 138/2017, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, stabilisce che “*I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:*

*a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”.*

*b) [...]*

*c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;*

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

#### **I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.**

**1.1.** La prova scritta che i candidati dovevano affrontare era suddivisa in due parti: i quesiti di lingua straniera a risposta chiusa e quelli in lingua italiana a risposta aperta. Questi ultimi, su cui il presente motivo si concentra, sono 5 quesiti alla cui risposta sarà attribuita dalla Commissione un punteggio da zero a 16 per ciascuno, aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico.

#### **1.2. Sull'illegittima pubblicazione tardiva della griglia dei c.d. descrittori.**

La circostanza che il quadro di riferimento della prova scritta, recante i criteri e la relativa pesatura per la correzione dei quesiti a risposta aperta, sia stato pubblicato la sera prima della prova svolta e che la successiva “*griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta*”, contenente indicatori e descrittori specifici e suddivisione di punteggi, sia stata pubblicata ben 99 giorni dopo lo svolgimento

della prova, ha determinato che parte ricorrente tarasse le proprie risposte ai quesiti sulla base della prima formulazione come si vedrà nel prosieguo. Difatti, non v'è chi non veda come la seconda griglia abbia ulteriormente modificato e cambiato prospettiva ai primi indicatori con l'introduzione dei descrittori.

### **1.3. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.**

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Proprio l'assoluto scollamento tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

### **1.4. Sull'eccessiva discrezionalità dei criteri così impostati.**

Tale "scollamento", poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione la scala di valutazione che nel verbale del 23 gennaio 2019 la Commissione ha individuato per l'assegnazione dei punteggi ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione. Nella griglia utilizzata dalla Commissione Esaminatrice invece, in presenza di una scala di riferimento che prevede quattro livelli di competenza per ogni criterio (compresi tra punti 4 e punti 0,5 a seconda del criterio considerato), non sono stati previsti altrettanti descrittori utili a permettere di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presentava.

**1.4.1.** La genericità dei criteri, unita all'assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata nel verbale del 23 gennaio 2019, ha così determinato risultati assolutamente eterogenei fra le varie sottocommissioni in merito ai candidati ammessi alla prova orale e come meglio specificato nella tabella in atti esplicitata.

**1.4.2.** La sommarietà, arbitrarietà e completa superficialità con cui sono stati esaminati gli elaborati si evince chiaramente la circostanza che **tutte le commissioni, in tutti i casi, hanno sempre deciso all'unanimità nonostante avessero la possibilità di decidere il punteggio a maggioranza**, come si legge in ogni verbale. È matematicamente impossibile che, nel 100% dei casi, commissari di formazione, età, sensibilità ed esperienza diversi abbiano sempre concordato nella valutazione numerica da assegnare, sintomo che i punteggi sono stati attribuiti senza esaminare le peculiarità del caso concreto, ma adottando criteri in nulla corrispondenti a quelli imposti, in maniera arbitraria, illogica e irragionevole. Anche solo tali deduzioni a nostro avviso dovrebbero determinare un riesame della posizione di parte ricorrente distante per pochi punti dal raggiungimento della soglia che permette di andare all'orale.

**1.5.** Tali premesse sono fondamentali per capire le ragioni sulla base delle quali il contenuto degli elaborati di parte ricorrente risulta totalmente difforme rispetto alla valutazione attribuita e per rendere, dunque, manifestamente insufficiente e comunque illogica l'insufficienza attribuita.

All'uopo, come rappresentato nel ricorso introduttivo (v. motivo I, punto I.5) parte ricorrente faceva analizzare il proprio elaborato da un esperto che redigeva la perizia in atti, idonea a chiarire come in concreto l'illegittimità censurata abbia inciso sulla prova di parte ricorrente, anche grazie alla diffusa analisi eseguita dalla difesa alle pagg. da 15 a 21.

## **II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO.**

**ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.**

1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inidonei ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale

3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come “*l’errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili*” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). “Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi” (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).

**3.4. Sunto dei motivi di gravame di cui sesto ricorso per motivi aggiunti:**

**I. VIOLAZIONE DI LEGGE SUB SPECIE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE, PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI, VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, NR. 487, E DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO IN TEMA DI COLLEGIO PERFETTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NEI CONCORSI PUBBLICI.**

I presenti motivi aggiunti discendono, dunque, dalla conoscenza della conclusione delle indagini preliminari con riferimento ai membri della commissione del concorso per cui è causa. Il concorso pubblico, quale procedura volta all’assunzione di pubblici dipendenti rappresenta un principio costituzionale volto a garantire la scelta dei candidati più meritevoli, sulla base di una competizione meritocratica, esperita nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEI COMMISSARI.**

Come accennato, dalla documentazione relativa alla conclusione delle indagini si è venuto a conoscenza, per quel che interessa la presente controversia, che “i commissari Quaresima Paola e Iavarone Maria Luisa i quali, in concorso tra di loro, in qualità di pubblici ufficiali e precisamente, la

prima e la seconda rispettivamente di Presidente e di Segretario della 13 sottocommissione operante presso il Miur e presso l'ITT di via Panisperna, 225, istituita per la correzione delle prove scritte del concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, effettuavano false attestazioni all'interno dei verbali delle prove d'esame da loro redatti". In particolare, per quel che riguarda il verbale di correzione del compito del ricorrente, "davano atto di aver proceduto al termine delle operazioni di correzione della prova scritta alla validazione del voto attribuito al candidato attraverso la piattaforma riservata, mentre il caricamento risulta effettuato in giorni diversi". È evidente, se così è, che non è dato sapere quale Commissario e quale Collegio ha concretamente espresso il voto stante il fatto che il caricamento è avvenuto a solo opera di Presidente e Segretario.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici che, a mero fine esemplificativo e pur non volendo sostituirsi all'adempimento amministrativo, si riporta al link

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+al+Decreto+Dipartimentale+n.1205+del+01+agosto+2019.pdf/8e337217-e4f7-5b5d-ae9c-b9cd1724ad4d?t=1564661010993> e al link <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Graduatoria+per+accesso+civico.pdf/05b9d8fa-6273-977a-3651-8caff1317e23?version=1.0&t=1569496373385>

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11467/2019) nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*LAZIO - ROMA*" della sezione Terza bis del "*T.A.R.*";**

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con decreto presidenziale n. 2160/2023 ([scarica](#))**

**Testo integrale del ricorso introduttivo e dei tre ricorsi per motivi aggiunti in allegato.**